

BNEF



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO - 8 OTT. 2008

Prot. n. 15702

CONTE DEI CONTI
UFFICIO DEL CONTROLLO PREVENTIVO
DEL MINISTERO DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

28 OTT. 2008

Reg. 2 foglio 377
VAGLI RASO 5

COMPTON
UFFICIO DI
SISTEMI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

14 OTT. 2008

per i Beni e le Attività Culturali

Prot. n. 2151

Il Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO il ~~decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240~~, recante "Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il ~~decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233~~, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296", ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il ~~decreto ministeriale 18 giugno 2008~~ recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008, in corso di registrazione, con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

DECRETA:

67



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 1

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La Biblioteca nazionale centrale di Firenze, di seguito denominata BNCF, è Istituto dotato di autonomia speciale ed afferisce alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.

2. La BNCF, con sede in Firenze, è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed è diretto da un dirigente bibliotecario, che assume il titolo di Direttore. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, al dirigente preposto alla BNCF spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico di direzione della BNCF è disposto secondo le procedure richiamate nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

3. Ai sensi del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, la BNCF è dotata di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. X

4. Al conseguimento dei fini istituzionali la BNCF provvede con le risorse finanziarie iscritte in bilancio, derivanti da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità, dall'utilizzo dei beni e degli spazi della BNCF, dai proventi collegati allo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, dai contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca, da erogazioni liberali. In particolare la BNCF, può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può richiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi ed i seminari di formazione e aggiornamento, per i congressi, i convegni e le altre manifestazioni che essa organizza.

5. La BNCF può istituire borse di studio e di ricerca.

Art. 2

Struttura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

1. La struttura della BNCF è costituita da:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Collegio dei revisori dei conti;
- c) il Consiglio scientifico.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

2. Il Consiglio di amministrazione della BNCF è composto da:
- il Direttore che lo presiede;
 - il funzionario preposto al Servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e bilancio;
 - un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore;
 - un componente designato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
 - un componente designato Conferenza Stato - Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nelle materie di competenza della Biblioteca.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo.
4. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono nominati per tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta.
5. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

Art. 3

Consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo.
- Delibera il programma di attività annuale e pluriennale della BNCF e ne verifica la compatibilità finanziaria e l'attuazione; approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore della BNCF.
- Il Direttore trasmette al Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore una relazione annuale sui risultati dell'attività della BNCF.

Art. 4

Collegio dei revisori dei conti

- Presso la BNCF opera il Collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

delle finanze con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti. I componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Collegio svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Art. 5
Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza della BNCF.
2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività della BNCF e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività della BNCF a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.
3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.
4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
5. E' convocato dal Direttore della BNCF ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne alla BNCF; due membri esterni scelti dal Direttore della BNCF tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività della BNCF, operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.
6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 6
Compiti istituzionali

1. La BNCF, quale Istituto preposto alla raccolta, conservazione, documentazione e valorizzazione della memoria storica della Nazione, al fine di favorire, con la trasmissione della conoscenza, il progresso della comunità, esplica le seguenti funzioni istituzionali:



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

- a) raccoglie, ai fini della costituzione dell'Archivio nazionale della produzione editoriale italiana, i documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, realizzati su qualunque supporto, comprese le reti informatiche, e pervenuti per dono, acquisto e deposito legale in base a quanto disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;
- b) accresce, completa e valorizza le proprie collezioni anche attraverso gli acquisti in antiquariato in Italia e all'estero, nonché tramite scambio dei documenti o deposito dei medesimi;
- c) acquisisce e documenta, in continuità con le sue raccolte, la produzione straniera in lingua italiana, la produzione estera sull'Italia e le traduzioni in altre lingue della produzione nazionale;
- d) realizza i servizi bibliografici nazionali mediante la produzione, il coordinamento e la diffusione della Bibliografia nazionale italiana (BNI) nelle sue diverse serie, in conformità agli standard ed ai programmi internazionali;
- e) conserva e tutela il patrimonio bibliografico antico e moderno, attuando politiche di prevenzione, restauro e digitalizzazione;
- f) effettua ricerche e studi e attua le procedure per la conservazione nel lungo periodo delle risorse digitali;
- g) cataloga e promuove la conoscenza e la fruizione del suo patrimonio bibliografico;
- h) promuove la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali;
- i) assicura la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- j) produce gli strumenti nazionali relativi alla catalogazione semantica e svolge attività di ricerca e sperimentazione delle tecniche finalizzate al miglioramento dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- k) coopera al potenziamento del sistema bibliotecario italiano ed in particolare allo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale (SBN) d'intesa con l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e con la Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR);
- l) sviluppa la cooperazione internazionale, anche mediante la partecipazione ad organismi, progetti e convegni;

9



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

- m) promuove ed organizza, anche di concerto con altre istituzioni, attività di formazione nell'ambito delle discipline biblioteconomiche e delle funzioni istituzionali;
 - n) presta attività di consulenza scientifica ad organismi pubblici e privati tramite le professionalità e le tecnologie di cui dispone.
2. Al fine di un ottimale utilizzo delle risorse, della diffusione e della qualità dei servizi, la BNCF coordina la propria attività con quella degli altri istituti centrali e ad autonomia speciale, vigilati e coordinati dalla Direzione generale competente.

Art. 7

Bilancio di previsione, esercizio finanziario

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della BNCF.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

8. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

9. Il bilancio di previsione, redatto dal Direttore almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

10. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, approva il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

12. Il bilancio di previsione è articolato nei bilanci previsionali degli eventuali centri di spesa nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della BNCF contempli tale articolazione.

Art. 8

Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.

Art. 9

Entrate e spese

1. Per le entrate e per le spese il Consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 10

Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese

1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le entrate e le spese sono gestite con un conto in tesoreria unica tramite un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, mediante rispettivamente reversali di incasso e mandati di pagamento emessi dalla BNCF.
2. Le entrate possono derivare da ordini di pagamento del competente centro di responsabilità e da proventi e contributi diversi di cui all'articolo 1.
3. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata del bilancio, sono firmate dal Direttore o da un suo delegato.
4. Le reversali e i mandati di pagamento sono corredati della documentazione giustificativa rispettivamente dell'entrata e della spesa.
5. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite l'istituto bancario, alla BNCF per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
6. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio, per il riscontro amministrativo-contabile.

Art. 11

Fondi di riserva

1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
2. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 può essere utilizzato previa delibera del Consiglio di amministrazione e non può superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Art. 12

Variazioni al bilancio annuale di previsione

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della BNCF oppure si verificano maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali.

2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 13

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 16.

3. Il sistema di scritture della BNCF si compone dei seguenti registri:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal Direttore. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 14
Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 7.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 8, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, viene presentato dal Direttore, unitamente ad una nota illustrativa, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.
7. Il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto dell'istituto bancario tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 15
Residui

1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere.
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il Collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

Art. 16

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni della BNCF appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla BNCF stessa.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 17

Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Art. 18

Anticipazioni in contanti

1. Nel bilancio di previsione è previsto un apposito capitolo destinato al fondo di cassa, gestito dal Direttore o da un suo delegato.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Il servizio di tesoreria è assicurato dall'istituto di credito che attualmente svolge tale servizio fino all'espletamento della procedura di cui all'articolo 17 e comunque fino alla scadenza della convenzione in essere.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 21
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.
2. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **7 OTT. 2008**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Finanze ed Affari presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 160

Roma Li. 10.10.08

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CENTRALE DI RILASCIO
Dott. *Antonella Musella*

IL MINISTRO

Francesco

A